



S E N T E N Z A N . 1 2 4 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A

nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73332

P R O P O S T O D A

(OMISSIS)

(OMISSIS);

(OMISSIS);

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS);

(OMISSIS)

(OMISSIS);

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSISS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Cigliano (del foro di Roma), nonché elettivamente domiciliati a Roma in via degli Scipioni n° 132 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Avellino), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania;

E C O N T R O

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Armando Diaz n° 11 presso la sede dell'Avvocatura stessa.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 30 luglio 2021 (omissis) ed altri trentasei dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria hanno evidenziato che, per accedere alla qualifica dirigenziale o non dirigenziale rispettivamente rivestita, risultava indispensabile il possesso di un diploma di laurea. Perciò, in virtù di un'istanza presentata il 16 giugno 2020, essi hanno domandato che, riguardo al periodo di durata legale del rispettivo corso di laurea, venisse accertato il diritto al riscatto a titolo gratuito, "... ai fini della carriera ..." e a quelli pensionistici: eccependo, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del D.P.R. n° 1092/1973, nonché invocando, in ulteriore subordine, un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione stessa.

Con memoria depositata il 18 febbraio 2022 parte ricorrente ha sottolineato che, *medio tempore*, con ordinanza n° 1048/2021 la sezione giurisdizionale regionale per la Puglia aveva sollevato quella medesima questione di

legittimità costituzionale; e, con istanza prodotta quattro giorni dopo, ha invocato la sospensione dell'odierno giudizio, analogamente a quanto già disposto da altre sezioni territoriali di questa Corte in attesa della pronuncia della Consulta su tale questione.

Ulteriori ordinanze di sospensione, tutte riferite alla menzionata ordinanza n° 1048/2021, sono state versate in atti dagli odierni ricorrenti il 2 marzo, il 18 marzo, il 22 giugno ed il 18 luglio 2022. Mentre, il 3 novembre di quello stesso anno, essi hanno prodotto memoria ad ulteriore suffragio di tutto quanto già dedotto.

2. Con comparsa anch'essa depositata il 3 novembre 2022 si è costituito il Ministero della Giustizia, eccependo che la pretesa degli odierni ricorrenti, siccome riferita "... a fini stipendiali e di carriera ..." prima ancora che pensionistici, dovesse venir previamente vagliata dal giudice munito di giurisdizione riguardo al loro rapporto di lavoro; nonché eccependo la prescrizione quinquennale del diritto ad eventuali maggiori ratei di pensione e resistendo pure nel merito alla pretesa attorea.

3. Senza che si fosse costituito l'INPS, all'udienza del 17 novembre 2022 la causa è stata discussa esclusivamente dalla parte ricorrente, venendo poi trattenuta in decisione; mentre, all'udienza del 2 del mese successivo, è stata data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'INPS: al quale il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione d'udienza risultano esser stati notificati il 17 marzo 2022, come documentato dalla parte ricorrente grazie al deposito effettuato l'indomani.

5. Ciò premesso, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte limitatamente al capo di domanda avente ad oggetto, ai fini della carriera lavorativa, il riscatto a titolo gratuito del periodo di durata legale del corso di laurea: appunto

perché, *in parte qua*, tale riscatto avrebbe finalità diverse rispetto al diritto alla pensione ottenibile dagli odierni ricorrenti. Infatti esulano dalla giurisdizione di questa Corte "... le controversie che non concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, TFR" (così Cass. SS.UU. n° 11849/2016).

Inoltre, a quei medesimi fini diversi da quelli pensionistici, la giurisdizione va ascritta al giudice amministrativo: perché, per il "... personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico" dal comma 1 dell'art. 2 della legge n° 154/2005. E lo stesso vale riguardo al rapporto di lavoro dei dipendenti del Corpo di polizia penitenziaria, istituito *ex lege* n° 395/1990: corpo che risulta incluso tra le forze di polizia di Stato, in virtù del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n° 165/2001 (in tal senso: Cass. SS.UU. n° 6997/2010).

Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dal Ministero della Giustizia, nel caso di specie non sussiste alcuna pregiudizialità amministrativa: perché non v'è alcun profilo del rapporto di lavoro che vada previamente accertato dal giudice amministrativo, rivestendo piena autonomia ai fini pensionistici il diritto al riscatto vantato dagli odierni ricorrenti.

6. Invece, in riferimento al capo di domanda finalizzato all'ottenimento della pensione, deve pronunciarsi separata ordinanza per il prosieguo del giudizio dinanzi a questa Sezione: all'esito del quale verranno anche regolate le spese di lite della complessiva controversia.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, non definitivamente pronunciando riguardo al giudizio n° 73332, proposto da (omissis) ed

altri trentasei ricorrenti contro l'INPS ed il Ministero della Giustizia:

- 1) dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte riguardo al capo di domanda avente ad oggetto, ai fini della carriera lavorativa, il riscatto a titolo gratuito del periodo di durata legale del corso di laurea, indicando quale giudice munito di giurisdizione quello amministrativo;
- 2) dispone con separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio riguardo al capo di domanda avente ad oggetto, ai fini pensionistici, il riscatto a titolo gratuito del periodo di durata legale del corso di cui al punto 1;
- 3) rinvia alla sentenza definitiva il regolamento delle spese di lite;
- 4) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 19 novembre 2022.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 04.03.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli